PRELIEVI IN DEROGA

PROVINCIA DI BOLOGNA

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- STORNO, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8, e 12 qualora la Provincia abbia settembre previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio, Baricella, Bazzano, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Maggiore, Castello d'Argile, Castello Serravalle, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Dozza, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Medicina, Imola, Minerbio, Molinella, Monteveglio, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
 - § Frutta
 - § Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992;

PICCIONE, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1º ottobre e fino al dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni dell'Emilia, Argelato, Anzola Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Crespellano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Monteveglio, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- § Grano
- § Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI FERRARA

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- STORNO, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8, e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Vigarano, Voghiera; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
 - § Frutta
 - § Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992;

- PICCIONE, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1º ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso in tutti i Comuni della Provincia; esclusivamente all'interno e nelle

immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- § Grano
- § Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunisticovenatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- STORNO, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8, e 12 la settembre qualora Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Forlì, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone; con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
 - § Frutta
 - § Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992;

- **PICCIONE**, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1º ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale

rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di: Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, Savignano sul Rubicone; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- § Grano
- § Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI MODENA

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- STORNO, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 Provincia settembre qualora la abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio dalla е domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Modena, Nonantola, Novi, San Cesario sul Panaro, Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
 - § Frutta
 - § Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della legge 157/1992;

- PICCIONE, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1º ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di:

Bastiglia, Bomporto, Carpi, Camposanto, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Soliera, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Ravarino; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- § Grano
- § Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI PARMA

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- STORNO, da appostamento temporaneo senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla 3º domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
 - § Frutta
 - § Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Parma, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

PROVINCIA DI RAVENNA

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- STORNO, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 Provincia settembre qualora la abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio dalla domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
 - § Frutta
 - § Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della legge 157/1992;

PICCIONE, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1º ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun

cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- § Grano
- § Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- STORNO, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, 8 e 12 Provincia settembre qualora la abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio dalla domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio corrispondente ai sequenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Montecchio Luzzara, Emilia, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza; Rubiera, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
 - § Frutta
 - § Uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunisticovenatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992;

- PICCIONE, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, dal momento della semina, e comunque non prima del 1º ottobre e fino al 15 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore nel territorio ricompreso nei Comuni di:

Bagnolo in Piano, Boretto, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio; esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

- § Grano
- § Orzo

Possono esercitare il prelievo i cacciatori iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunisticovenatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI RIMINI

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- STORNO, da appostamento fisso e temporaneo, senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nei giorni 1, 5, settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio dalla е domenica di settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Bellaria-Igea Gemmano, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Mondaino, Morciano, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Giovanni Clemente, San in Marignano, Saludecio, Verucchio; Santarcangelo di Romagna, Torriana, esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. "Adriatica" e il mare, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
 - § Frutta
 - § Uva
 - § Olive

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori residenti anagraficamente in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.